



COMUNE DI BRINDISI
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO ESERCIZI PUBBLICI

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA, AI SENSI DELL'ART.19 DELLA L. N.241/90, DI INIZIO ATTIVITA' DI SALA PUBBLICA PER GIOCHI LECITI EX ART. 86 R. D. 18 GIUGNO 1931 N°773 –

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2013 n. 43.

RICHIESTA DI RILASCIO TABELLA GIOCHI PROIBITI.

Il sottoscritto..... nato a (.....)
il..... e residente in(.....)
via /piazza.....n°..... cod. fisc.....,

- in qualità di titolare di ditta individuale;
- in qualità di legale rappresentante della società.....
con sede legale in.....(.....)
via/piazzan°.....cod. fisc.....
p.iva

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773

SEGNALA

l'inizio di attività di sala pubblica da giochi all'interno dei locali siti in via /piazza
..... n.
all'insegna a far data dal

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- che i giochi leciti esercitati e gli apparecchi da gioco sono i seguenti:
 - giochi di cui all'art.86 comma 1 del T.U.L.P.S. ⁽¹⁾:
 - gioco delle carte;

- giochi di società (scacchi e simili);
- apparecchi meccanici ed elettromeccanici, non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S., delle tipologie di cui al Decreto Direttore generale dell'AAMS del 28 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni (ad es.biliardo, calciobalilla, flipper etc.- precisare la tipologia in chiaro ed il numero):

.....

- apparecchi art. 110 comma 6 lett. a) n°
- apparecchi art.110 comma 7 lett. a) n°
- apparecchi art.110 comma 7 lett. c) n°

- che la superficie dell'area, così come definita dal Decreto Direttoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 18 gennaio 2007 e dal Decreto Direttoriale 27 luglio 2011, ai fini della individuazione del numero massimo di apparecchi, è di mq.....;
- che il locale, ai sensi dell'art.153 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635, si presta ad essere sorvegliato;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt.11,12,92 e 131 del R.D. 773/1931;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della legge 31/05/1965 n°575;
- di essere a conoscenza, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti alla realtà, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e della previsione della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato;
- di rispettare quanto disposto dal Decreto Direttoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 18 gennaio 2007 e dal Decreto Direttoriale 27 luglio 2011, nonché dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni in materia, in relazione alla individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7, sia per quanto attiene le prescrizioni relative al numero degli apparecchi che per tutte le altre disposizioni di installazione;
 - di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia;
 - che ciascun apparecchio, identificato con apposito codice inserito su targhetta inamovibile, è munito di nullaosta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - che, in caso di sostituzione con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - che in tutti i locali in cui si praticano giochi o sono installati gli apparecchi di cui alla presente SCIA sarà esposta in modo ben visibile la tabella dei giuochi proibiti vidimata dal Comune;
 - che, in caso di pratica del gioco del biliardo, deve essere, altresì, esposto in modo ben

visibile il costo della singola partita ovvero quello orario, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635;

- che in caso di variazione del numero o della tipologia dei giochi e/o degli apparecchi per il gioco lecito presenterà una nuova SCIA che sostituirà la presente;
- che, ai sensi dell'art. 7 L.R. 13 dicembre 2013 n. 43, (SOLO PER LE NUOVE APERTURE)⁽¹⁾:
 - gli apparecchi da gioco rientrano nei casi previsti dall'art. 110 comma 7 del r.d. n. 773/1931,
 - gli apparecchi da gioco non rientrano nei casi previsti dall'art. 110 comma 7 del r.d. n. 773/1931 e che l'esercizio è ubicato *“in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”*;
- che subentra in attività già esistente per effetto di contratto di
..... redatto dal Notaio
con atto del rep. racc.;
- di essere consapevole che la presente SCIA ha validità fino al 20.12.2018 (comma 3 art. 7 della L.R. 13.12.2013 n. 43)

Inoltre,

CHIEDE

che venga rilasciata la Tabella dei giochi proibiti.

Allega :

- fotocopia del documento d'identità;
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (se trattasi di società);
- relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria, attestante il rispetto della distanza (non inferiore a 500 metri) dai luoghi sensibili di cui al comma 2 dell'art.7 della L.R. 43/2013.

Telefono:

FIRMA

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Legenda:

- (1) barrare la casella interessata e compilare i relativi campi;

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43

“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Le finalità della presente legge sono dirette:

- a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- b. alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;
- c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

Art. 2

Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:

- a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;
- b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;
- c. promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;
- d. favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.

Art. 3

Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP

1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

- a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;
- b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
- c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;
- d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

Art. 4

Osservatorio e marchio regionale

1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a. l’Assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b. l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo delegato;

- c. l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;
 - d. tre consiglieri regionali;
 - e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;
 - f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia;
 - g. un rappresentante per ciascuna ASL.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a. relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
 - b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
 - c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
5. È istituito il marchio regionale "Libero da slot - Regione Puglia".
6. Il marchio "Libero da slot - Regione Puglia" è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Libero da slot - Regione Puglia".

Art. 5

Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo

1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema "contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo" presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo.

Art. 6

Informazione sanitaria nelle case da gioco

Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
- b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Art. 7

Apertura ed esercizio dell'attività

- 1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
- 2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio **non viene concessa** nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
- 3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
- 5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
- 6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6.
- 7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
- 8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto

1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 9

Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 10

Norma transitoria

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 2013

VENDOLA